

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO BILANCIATO AZIONARIO R-CO VALORE 2029

Valido a decorrere dal 22 aprile 2025

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEL FONDO

OICVM denominato: **BILANCIATO AZIONARIO R-CO VALORE 2029**

La durata massima dell'OICVM (di seguito, anche "Fondo") è fissata al 31 ottobre 2029, salvo proroga. L'esercizio contabile del Fondo chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Sella SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano. Appartenente al gruppo bancario Sella.

Indirizzo internet: www.sellasgr.it.

DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A. iscritta al n. 5751 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, con Sede Legale e Direzione Centrale in Viale Lodovico Scarampo 15 - 20148 Milano; presso la sede operativa sono svolte le funzioni di emissione e rimborso dei certificati e sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.

Indirizzo Internet: www.bffgroup.com.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore della quota dell'OICVM (NAV), espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

È un FONDO BILANCIATO AZIONARIO che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento, in un orizzonte temporale di 5 anni (Orizzonte Temporale dell'Investimento).

Oggetto

Il Fondo investe in:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria;
- depositi bancari, obbligazioni e strumenti monetari;
- altri strumenti finanziari indicati al successivo paragrafo "Altre caratteristiche del fondo".

Politica di investimento

La SGR investe:

- un minimo del 50% e fino al 90% del totale delle attività in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari, di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari;
- fino al 50% del totale delle attività in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia, nonché in depositi bancari.

L'investimento in OICR che dichiarano di investire prevalentemente in mercati emergenti e l'investimento in obbligazioni emesse da emittenti di Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari in Euro è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Una componente prevalente degli strumenti obbligazionari presenta una vita residua media correlata all'Orizzonte Temporale dell'Investimento del Fondo mentre la restante parte della componente obbligazionaria sarà composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria con vita residua non superiore di 2 anni alla scadenza del Fondo, ad esclusione di emissioni acquisite in seguito all'adesione a piani di ristrutturazioni del debito effettuate nell'interesse dei sottoscrittori.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nel paragrafo relativo alle "Altre caratteristiche del Fondo".

Durante il Periodo di Collocamento, nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti obbligazionari a breve termine, depositi bancari, liquidità.

Il Fondo adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione di un portafoglio caratterizzato da una componente obbligazionaria costituita prevalentemente da strumenti finanziari con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo e una componente costituita da investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria aventi l'obiettivo di generare un rendimento positivo per l'investitore sull'orizzonte temporale di investimento del Fondo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. La SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da uno o più asset manager terzi.

Altre caratteristiche del Fondo

1. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato dalla Banca d'Italia. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della normativa vigente può essere investito:

- in strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi nei limiti previsti dalla vigente normativa di vigilanza, con un adeguato grado di liquidità;
- in derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al 30% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

- In strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da Organismi Internazionali a carattere

pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

2. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dall'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
3. La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, il Fondo può essere esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l'investimento avvenga in parti di OICR, il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio.
4. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
5. Relativamente alle operazioni con parti correlate il Fondo può:
 - acquistare beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al gruppo bancario Sella (di seguito "OICR collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del Fondo investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.
6. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
7. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
8. La SGR, per i propri fondi ed in particolare per quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, si avvale di una procedura interna ("Politica di sostenibilità" ex art. 3 Regolamento UE 2088/2019) per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "*Environmental, Social and corporate Governance factors*"). Tale valutazione può determinare l'eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla "Politica di sostenibilità". La SGR ha adottato inoltre una "Politica di impegno ai sensi dell'art. 124-quinquies del d. lgs. n. 58 del 1998 e attuazione dei principi italiani di *Stewardship* ("Politica di impegno"), che specifica le modalità attraverso le quali sono monitorate le società quotate presenti in portafoglio, la strategia di intervento, l'approccio all'engagement collettivo, nonché la strategia per l'esercizio dei diritti di voto adottata, secondo i principi di *best practice* internazionali e quelli indicati nello *Stewardship Code* di Assogestioni. La Politica di sostenibilità e la Politica di impegno sono disponibili sul sito della SGR.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 2.1. Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1. SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - Una **commissione di collocamento** pari al 2,50% calcolata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Collocamento per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 10 Euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo;
 - una **provvigione di gestione** a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, così determinata: 0,90% su base annua;
 - **compenso per il calcolo del valore della quota**, a favore della SGR, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, determinato secondo le seguenti percentuali massime, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti: 0,02275% su base annua;
 - **competenze dovute al Depositario**, tali competenze consistono in una commissione calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo,

determinata secondo le seguenti percentuali massime, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti: 0,04525% su base annua;

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli e le relative imposte;
 - spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
 - spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
 - oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - contributo di Vigilanza Consob.
2. Il pagamento dei suddetti oneri è effettuato con prelievo dalle disponibilità del Fondo presso il Depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Nel caso in cui il patrimonio del Fondo investa in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla concorrenza dell'intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2. ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR, all'atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri Fondi disciplinate nella successiva sezione I.3 della Parte C) Modalità di funzionamento del presente Regolamento, ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita.
- La commissione di rimborso, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 10 Euro) e decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. L'aliquota massima della commissione di rimborso è indicata nella seguente tabella:

Intervallo(*)	Commissione di rimborso massima
Nel corso del primo anno	2,50%
Nel corso del secondo anno	2,00%
Nel corso del terzo anno	1,50%
Nel corso del quarto anno	1,00%
Nel corso del quinto anno	0,50%
A decorrere dal sesto anno	0,00%

(*) dal termine del Periodo di Collocamento.

La commissione di rimborso è calcolata in modo che l'onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall'investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (al termine del quinto anno) risulti uguale alla commissione di collocamento che l'investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato.

Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all'ammortamento totale della commissione di collocamento.

2. La SGR ha il diritto di prelevare un diritto fisso pari a 5,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di *switch*.
- È inoltre a carico dei partecipanti un diritto fisso di euro 20,00 qualora vengano richieste certificazioni per pratiche successive.
- Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di Euro.
- Inoltre, sono a carico dei Sottoscrittori gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento.
3. I soggetti incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei partecipanti al Fondo oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o a carico dei singoli partecipanti.

ART. 4) ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Collocamento" di durata non superiore a 3 mesi. Le date di inizio e fine del "Periodo di Collocamento" saranno comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR indicato nella "Scheda Identificativa".
2. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Collocamento" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote del Fondo senza modificare il "Periodo di Collocamento" indicato nella Documentazione d'Offerta. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Collocamento" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet della SGR: www.sellasgr.it.

3. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal Fondo. In alternativa la SGR si riserva la facoltà di modificare al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento le caratteristiche del fondo, ivi inclusa la durata del Fondo.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, (22 aprile 2025), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro;
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica intestata al Fondo;
 - bonifico bancario a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica intestata al Fondo (in essere presso il Depositario).
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e Certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *Scheda identificativa* del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI O TRA COMPARTI ISTITUITI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO FONDO (SWITCH¹).

1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi o altri Comparti della SGR nel rispetto delle modalità di sottoscrizione previste dai relativi Regolamenti di Gestione. Nel caso di switch ad altro Fondo/Comparto che prevede Classi di quote sono fatti salvi i limiti e le condizioni riportate nel relativo Regolamento di Gestione.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15.30 (quindici e trenta);
 - Il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo

¹ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota il valore giornaliero rimarrà invariato a 10,00 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed il mezzo di pagamento prescelto sia il bonifico bancario.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in quest'ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

Ove la/le richiesta/e di rimborso o di passaggio ad altro Fondo abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso o di passaggio tra Fondi sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti al Fondo.

In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al Partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.

Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 2 della sezione VI.1 nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore dell'avente diritto. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dell'avente diritto.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano

di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.